

REDDITO IMPRESA E IRAP

Prorogato il termine per fruire del superammortamento

di **Stefano Rossetti**



L'[articolo 50](#) del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha prorogato al **31 dicembre 2020** il termine per l'effettuazione degli investimenti che possono beneficiare del superammortamento: in considerazione degli effetti del Covid-19, il legislatore ha ritenuto opportuno concedere un maggior termine ai contribuenti per poter portare a termine gli investimenti che erano stati "prenotati" entro il 31 dicembre 2019.

In buona sostanza, l'[articolo 50](#) del D.L. Rilancio, modificando l'[articolo 1 D.L. 34/2019](#), consente alle imprese e agli esercenti arti e professioni di effettuare l'investimento agevolato **entro il 31 dicembre 2020** a condizione che, congiuntamente:

- **il relativo ordine sia stato accettato dal venditore;**
- **sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione**

entro la data del **31 dicembre 2019**.

Sulla base di quanto sopra, dunque, per poter beneficiare del super ammortamento, entro la fine del 2020 l'investimento deve considerarsi effettuato secondo i criteri definiti **dall'[articolo 109, commi 1 e 2, Tuir](#)** (tali regole sono applicabili anche ai professionisti, vedasi la [circolare AdE 23/E/2016](#)).

In considerazione delle diverse modalità che l'ordinamento mette a disposizione dei contribuenti per effettuare l'investimento agevolato e della conseguente **invarianza degli effetti fiscali**, il momento di effettuazione dell'operazione varia a seconda delle peculiarità dell'istituto adottato.

Se l'investimento avviene mediante **acquisto in proprietà** di un cespite, per dare seguito alla "prenotazione", entro il **31 dicembre 2020**:

- deve avvenire **la consegna o spedizione**;
- ovvero, si deve verificare **l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale**, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Occorre sottolineare che, ai fini della corretta individuazione del periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai **principi contabili internazionali** e per i soggetti, **diversi dalle micro imprese di cui all'[articolo 2435-ter cod. civ.](#)**, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile ([circolare AdE 4/E/2017](#)).

Nella differente ipotesi in cui l'investimento agevolato venga effettuato mediante **contratto di leasing**, per fruire dell'estensione temporale del **super ammortamento**, entro il 31 dicembre 2019 doveva essere:

- stato **sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing**;
- avvenuto il **pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore**.

In tal caso, il super ammortamento spetterà per i contratti di leasing per i quali la **consegna del bene** al locatario o **l'esito positivo del collaudo** avvengano entro il **31 dicembre 2020**.

Per ciò che concerne, invece, i beni realizzati mediante **contratto di appalto**, l'estensione temporale del super ammortamento al 31 dicembre 2020 è subordinata:

- alla **sottoscrizione del contratto di appalto da entrambe le parti**;
- all' **avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo complessivo previsto nel contratto**

entro la data del **31 dicembre 2019**.

Per questa tipologia di investimento, per fruire del superammortamento sarà necessario che entro il 31 dicembre 2020:

- la **prestazione sia ultimata**;
- ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, che **l'opera o porzione di essa risulti verificata ed accettata dal committente**.

Per quanto riguarda, invece, i **beni realizzati in economia**, l'Agenzia delle Entrate con la [circolare AdE 23/E/2016](#) aveva già avuto modo di chiarire che la maggiorazione spetta anche per i lavori:

- **iniziati nel corso del periodo agevolato**;
- (ovvero) iniziati/sospesi in esercizi precedenti al periodo agevolato, ma limitatamente

ai costi sostenuti nel periodo in questione, avuto riguardo ai predetti **criteri di competenza di cui al citato [articolo 109 Tuir](#)**, anche se i lavori risultano ultimati successivamente alla data di cessazione dell'agevolazione.

In base a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate:

- **l'accettazione dell'ordine da parte del venditore non rileverà**, come condizione, ai fini dell'estensione del beneficio del super ammortamento agli investimenti effettuati entro il **31 dicembre 2020**. Ciò in quanto, nel caso di specie, l'investimento non viene realizzato attraverso beni acquistati da terzi;
- **l'estensione della finestra temporale agevolabile** può essere ottenuta qualora entro il 31 dicembre 2019 siano stati sostenuti costi in misura almeno pari al **20 per cento dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1° aprile 2019 – 31 dicembre 2020**.

Da ultimo si sottolinea come debba essere scisso il momento di effettuazione dell'agevolazione che, come visto, si individua ai sensi dell'[articolo 109, comma 1 e 2, Tuir](#), **dal momento in cui è possibile fruire dell'agevolazione che decorre dal periodo d'imposta in cui il bene entra in funzione, come disposto dall'[articolo 102, comma 1, Tuir](#)**.